



Comune di Arezzo

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 101 del 31 ottobre 2024

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO.....	4
Articolo 1 - Disposizioni generali e definizioni.....	4
Articolo 2 - Destinazione delle aree	4
Articolo 3 - Concessione delle aree	5
Articolo 4 - Condizioni per l'esercizio dell'attività.....	6
TITOLO II - LUNA PARK	7
Articolo 5 - Parco tradizionale	7
Articolo 6 - Composizione del Parco.....	7
Articolo 7 - Presentazione delle domande	8
Articolo 8 - Istruttoria.....	9
Articolo 9 - Deposito cauzionale.....	10
Articolo 10 - Canone di occupazione del suolo pubblico	10
Articolo 11 - Attrazioni definite "Novità" e "Ripescaggi"	10
Articolo 12 - Concessione dell'area	11
Articolo 13 - Criteri per l'assegnazione dell'area.....	12
Articolo 14 - Approvazione graduatoria	12
Articolo 15 - Rinunce e subentri	14
Articolo 16 - Sostituzione dell'attrazione	14
Articolo 17 - Successione nell'esercizio e trasferimento.....	15
Articolo 18 - Attività commerciali e di somministrazione	16
Articolo 19 - Accesso e presenza caravan	16
Articolo 20 - Obblighi dei concessionari	17
Articolo 21 - Commissione organizzativa	18
Articolo 22 - Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie.....	19
Articolo 23 - Individuazione aree per singole attrazioni per bambini.....	21
Articolo 24 - Modalità di assegnazione delle postazioni per singole attrazioni per bambini	21
Articolo 25 - Obblighi dei concessionari.....	22
Articolo 26 - Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie.....	23
TITOLO IV - CIRCHI EQUESTRI.....	24
Articolo 27 - Disposizioni generali	24
Articolo 28 - Domande	24
Articolo 29 - Utilizzo di animali in spettacoli circensi.....	25
Articolo 30 - Obblighi dei concessionari.....	26
Articolo 31 - Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie.....	27
Articolo 32 - Sospensione e revoca della concessione	28

Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante – Comune di Arezzo

TITOLO V	29
TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - BALLI A PALCHETTO.....	29
Articolo 33 - Disposizioni generali	29
Articolo 34 - Concessioni aree	29
Articolo 35 - Presentazione delle domande	29
Articolo 36 - Assegnazione della postazione.....	30
Articolo 37 - Istruttoria delle domande - rinunce - subentri.....	30
Articolo 38 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività.....	30
Articolo 39 - Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie.....	31
Articolo 40 - Sospensione e revoca della concessione.....	31
TITOLO VI - ARTISTI DI STRADA	32
Articolo 41 - Disposizioni generali	32
TITOLO VII - NORME FINALI	34
Articolo 42 - Attività di vigilanza.....	34
Articolo 43 - Norma residuale	34
Articolo 44 - Norme finali	34

TITOLO I- PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Articolo 1 - Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della vigente legge n. 337 del 18/03/1968 ed ai sensi del Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche e integrazioni e le relative modalità di rilascio del titolo di concessione del suolo pubblico in occasione di:

- a. fiere, feste tradizionali, sagre, feste paesane;
- b. parchi divertimento organizzati;
- c. installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.

2. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile e/o in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata, i quali soggiacciono alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia.

3. Per tipologie si intendono quelle attrazioni identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "*Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti*" di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337.

4. Per categoria si intendono quelle attrazioni identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "*Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti*" di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337 e così classificate:

- a. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati ai bambini;
- b. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati agli adulti;
- c. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti a utilizzazione mista (bruco mela e similari);
- d. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti ricadenti nella categoria "*Giochi a premio*";
- e. attrazioni complementari: "*Pugnometri*" o altre piccole attrazioni che non superano i 2 mq di occupazione di suolo e che funzionano senza l'intervento del conduttore.

Articolo 2 - Destinazione delle aree

1. Le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 337/1968 ed individuate con delibera di Giunta Comunale.

2. Le aree di cui al comma precedente possono essere aggiornate con provvedimento della Giunta medesima ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza. Copia della deliberazione di individuazione delle aree e di aggiornamento del relativo elenco è inviata alle associazioni di categoria.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rilasciare l'autorizzazione all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai titolari di apposita licenza, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 1, sia all'interno che all'esterno del centro storico, in occasione di eventi o manifestazioni approvate dall'Amministrazione stessa, stante il preventivo consenso degli organizzatori ai quali è data facoltà di individuare le attrazioni più confacenti alla tipologia di evento.

4. Singole giostre e piccoli complessi di attrazioni possono essere installate all'interno di spazi, sia all'aperto che al chiuso, dove si svolgano manifestazioni di vario genere, sagre, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, dietro consenso scritto degli organizzatori. Le installazioni potranno essere effettuate nella superficie occupata dalla manifestazione principale ovvero in aree immediatamente adiacenti. In ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare ai fini dell'agibilità dell'area.

5. Nel territorio comunale, in aree con compatibili destinazioni d'uso, possono essere installati altri tipi di parchi divertimenti quali "*Parco Avventura*" o "*Parchi Acquatici*"; tali strutture devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., in ossequio alle prescrizioni contenute nelle norme UNI EN 15567-1:2008 e UNI EN 15567-2:2008 (che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature); tutti i percorsi acrobatici presenti all'interno di tali aree devono riportare chiaramente il numero della norma UNI e il nome del fabbricante (o fornitore).

Articolo 3 - Concessione delle aree

1. La concessione delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi divertimenti è rilasciata dall'Amministrazione Comunale ai soggetti muniti della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. ed è subordinata al pagamento degli oneri previsti da Leggi, Regolamenti e/o atti deliberativi vigenti. È ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S.

2. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione nonché dalla legge n. 337 del 18 marzo 1968.

3. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
4. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento e/o dall'atto di concessione nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica.

Articolo 4 - Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo è subordinato al possesso della licenza di esercizio e del titolo di concessione del suolo pubblico o della disponibilità di aree private che presentino le caratteristiche idonee per lo svolgimento di dette attività.
2. Per esercitare temporaneamente le attività disciplinate dal presente Regolamento, in capo al richiedente devono risultare:
 - a. cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti;
 - b. copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose;
 - c. ricevuta del versamento del deposito cauzionale;
 - d. titolarità di licenza valida per l'esercizio dell'attività di operatore dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale della ditta;
 - e. il collaudo delle attrazioni in corso di validità.
3. Le attrazioni e/o le strutture dello spettacolo viaggiante devono essere munite del Codice Identificativo previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007.

TITOLO II- LUNA PARK

Articolo 5 - Parco tradizionale

1. Il parco tradizionale denominato “Luna Park” (da qui anche solo Parco) si svolge nell’area del territorio comunale di cui all’art. 2 comma 2 del presente Regolamento, nel periodo dall’ultimo fine settimana di novembre al 31 gennaio. Sarà possibile prorogare l’apertura del Parco, anche con un numero di attrazioni ridotto fino al primo secondo fine settimana di febbraio, fermo restando l’obbligo di liberare l’area nei 10 giorni successivi e compatibilmente con le richieste di plateatico da parte di circhi equestri.
2. Le operazioni di montaggio delle attrazioni, compresa l’occupazione dell’area destinata ai *caravan* abitativi, devono avvenire non prima di 10 giorni dalla data di apertura del Parco, in base alle indicazioni dell’ufficio competente che, tramite personale degli uffici tecnici, provvede, a seguito dell’istruttoria delle pratiche, a riportare, sull’area stessa, quanto determinato in planimetria.
3. Entro il termine di cui al comma 1 devono essere liberate anche le aree destinate ai *caravan* abitativi.
4. Ai componenti del Parco è rilasciata l’autorizzazione alla gestione, previa acquisizione del perfetto montaggio, del certificato di conformità dell’impianto elettrico, entrambi redatti da tecnico abilitato e del parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza sull’agibilità del Parco. Detta autorizzazione costituisce titolo alla messa in esercizio delle attrazioni.
5. Dal giorno del sopralluogo del Parco, compiuto dalla Commissione Comunale di Vigilanza, non possono essere installate né sostituite le attrazioni.
6. Tutti i suddetti termini si intendono perentori.

Articolo 6 - Composizione del Parco

1. Il Parco si compone di attrazioni grandi, medie e piccole, secondo le tipologie (escluso quelle denominate “Gonfiabili”) inserite nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968. Tali attrazioni devono essere conformi a quanto disposto nel D.M. 18/05/2007 e successive modifiche.
2. Le attrazioni sono ulteriormente suddivise per settori:
 - a. tiri
 - b. rotonde;

- c. attrazioni per adulti;
 - d. attrazioni per bambini ad esclusione di quelle denominate “*Gonfiabili*”;
 - e. giochi: nello specifico le attrazioni definite “*Pugnometri*”, apparecchio forza muscolare, soggetti a dondolo, oroscopo e tutte quelle per la gestione delle quali non è richiesta la presenza continua di una persona né per la distribuzione di gettoni o monete né per l’assegnazione dei premi e che non consente la partecipazione contemporanea di più persone. L’ingombro massimo consentito per tali attrazioni, anche definite “*accessorie*”, non deve superare i due metri quadrati. Ogni esercente può installarne fino ad un massimo di una nell’area adiacente la propria attrazione, a condizione che non si crei intralcio per la pubblica incolumità, non si invada l’area concessa a terzi e non si ostacoli l’accesso o la visibilità alle attrazioni adiacenti. Detta superficie, al fine della sostituzione dell’attrazione stessa, non è cumulabile con quella delle attrazioni principali ma deve essere obbligatoriamente indicata in domanda e nella planimetria. Questa tipologia di attrazioni non è rilevante ai fini del computo dell’anzianità di frequenza.
3. Per riqualificare l’intero complesso viaggiante, compatibilmente con la disponibilità di spazio, è prevista un’area per attrazioni che non siano mai state presenti nel Luna Park (cd. “*Novità*” - v. art. 11 del presente Regolamento).
4. Saranno comunque escluse dall’assegnazione le attrazioni che per definizione ministeriale siano già presenti nel Parco.

Articolo 7 - Presentazione delle domande

1. Le istanze per la partecipazione al Luna Park devono essere redatte esclusivamente utilizzando l’apposito modello presente sul sito *web* dell’Amministrazione Comunale e inviate secondo le modalità ivi previste.
2. Le domande devono pervenire corredate dalla copia del pagamento di due marche da bollo e dei diritti di istruttoria, effettuati mediante procedura *on-line* sul sito ‘*PagoPA*’, nel periodo dal 31 maggio al 31 luglio, antecedenti l’apertura del Parco. Detti importi sono quantificati nell’apposita Delibera Generale di Giunta Comunale sui servizi a domanda individuale e comunicati nella modulistica della domanda.
3. Nella domanda devono essere indicate, secondo l’ordine di preferenza, le attrazioni per le quali si richiede la partecipazione al Parco, per un numero massimo di 3.
4. Le attrazioni “*Novità*” (v. art. 11) devono essere appositamente specificate in domanda e delle stesse deve esserne allegata una fotografia.

5. Le istanze pervenute fuori dai termini indicati all'articolo precedente non verranno accolte.
6. Il rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione della documentazione di rito nonché al suo rinnovo, qualora questa dovesse essere in scadenza durante il periodo di permanenza nel Parco.
7. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda hanno il carattere d'autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di Arezzo di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla legge.
8. Qualora il titolare dell'autorizzazione non possa essere presente nella gestione diretta dell'attrazione o abbia in concessione più di una attrazione, deve indicare nella domanda un conduttore (ai sensi dell'art. 2 lettera F, del D.M. 18/05/2007 n. 136) dichiarando che il medesimo è stato formato per il corretto e sicuro utilizzo dell'attrazione da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, presentandone il documento di identità.
9. Di eventuali richieste di integrazione è data comunicazione all'interessato, tramite p.e.c. o altro mezzo idoneo, entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. La mancata integrazione di eventuali documenti, nei termini indicati in sede di richiesta, comporta il rigetto dell'istanza.

Articolo 8 - Istruttoria

1. L'amministrazione Comunale, esaminate le domande presentate, ne comunica l'esito agli aventi diritto entro il 30 settembre, indicando eventuali altri adempimenti necessari per l'organizzazione del Parco.
2. Entro il 30 settembre è data comunicazione, tramite p.e.c. o altro mezzo idoneo, dell'avvenuto accoglimento dell'attrazione con titolo di "Novità" o "Ripescaggio". Gli assegnatari devono altresì comunicarne l'accettazione tramite p.e.c. entro 7 giorni, inviando tutta la documentazione di rito nonché copia della ricevuta del deposito cauzionale. Il mancato riscontro, entro il termine suddetto, comporta l'esclusione dall'edizione in corso e da quella dell'anno successivo.
3. L'Amministrazione Comunale predispone uno schema di pianta logistica per gli adempimenti tecnici a carico degli organizzatori e della CTCVLPS. Tale schema planimetrico prevede la dislocazione delle singole attrazioni, tenendo conto dei settori di cui all'art. 6 del presente Regolamento e, per quanto compatibile con le domande di partecipazione e con le eventuali domande di sostituzione, "Novità" o "Ripescaggio".

4. Gli atti formali di concessione e di autorizzazione sono rilasciati il giorno di inizio del Parco dopo il sopralluogo e la conseguente acquisizione del parere favorevole della CTCVLPS, del certificato di perfetto montaggio e della conformità degli impianti elettrici di ogni singola attrazione.

Articolo 9 - Deposito cauzionale

1. L'importo dovuto a titolo di cauzione deve essere versato al momento della presentazione della domanda e comunque entro il termine perentorio del 31 luglio con le seguenti modalità: il 50% di 500,00 euro stabilito per ogni singola attrazione ed il restante 50% al momento del rilascio dei titoli autorizzativi.

2. Il mancato versamento della prevista percentuale di deposito cauzionale comporta il respingimento dell'istanza; la messa in esercizio dell'attrazione, anche se in regola con le normative vigenti e l'esame della CTCVLPS, può avvenire solo al momento del pagamento del saldo.

3. La modalità di riscossione avviene nel rispetto del vigente Regolamento delle entrate del Comune di Arezzo. Il Comune recupera da detto deposito cauzionale le somme derivanti da eventuali spese sostenute per riparazione di danni arrecati alla proprietà comunale e rimessa in pristino dei luoghi nonché somme dovute per consumi ed altre eventuali spese anticipate, così come previsto all'articolo 20 lettera / del presente Regolamento.

4. La restituzione del deposito avviene entro 60 giorni dalla fine della manifestazione, dopo che la Polizia Municipale ha verificato lo stato dell'area data in concessione ed ha, con apposito atto, riferito all'ufficio competente il nulla-osta allo svincolo, oppure dopo che il concessionario ha debitamente documentato lo stato del posteggio.

Articolo 10 - Canone di occupazione del suolo pubblico

1. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. L'importo dovuto deve essere corrisposto nei termini e con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Articolo 11 - Attrazioni definite "Novità" e "Ripescaggi"

SEZIONE NOVITA'

1. Ai fini del presente Regolamento, per attrazione "Novità" s'intende quella avente definizione ministeriale diversa da quelle già presenti nel Luna Park, che non costituisca innovazione o

modificazione di quelle già esistenti, che non vi abbia mai partecipato e sia di grande spettacolarità e richiamo per il pubblico.

2. Nel caso di più domande per tale tipologia di attrazione, le stesse verranno accolte in base ai seguenti criteri:

- a. disponibilità di spazio, tenendo conto di un equilibrio fra i vari settori così come definiti all'art. 7 comma 2 della legge n. 337/68;
- b. caratteristiche spettacolari dell'attrazione;
- c. più recente anno di fabbricazione, desumibile dal libretto attività/*Book*;
- d. maggiore anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

3. La partecipazione al Luna Park con attrazione "*Novità*" non dà luogo a punteggio e, dopo la prima partecipazione, perde tale requisito acquisendo quello di "*Ripescaggio*".

SEZIONE RIPESCAGGI

4. Per attrazione "*Ripescaggio*" s'intende l'attrazione già presente in precedenti edizioni del Luna Park che ha esaurito la caratteristica di "*Novità*" ma idonea a qualificare l'intero complesso del Parco.

5. Sono altresì inserite nel novero dei "*Ripescaggi*" quelle attrazioni che hanno perso il requisito di "*Titolarietà*" per le motivazioni indicate all'art. 14 comma 3 del presente Regolamento.

6. Le attrazioni di "*Ripescaggio*" sono riammesse con le medesime condizioni riservate alle attrazioni "*Novità*", tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. l'attrazione non deve essere già presente nel Parco;
- b. la precedenza è accordata all'attrazione che è stata presente nel Parco nella data più lontana. Tale verifica viene effettuata dall'ufficio competente sulla base della documentazione agli atti;
- c. se per la stessa attrazione individuata come "*Ripescaggio*" sono state presentate più domande la scelta sarà effettuata secondo i criteri di cui all'art. 11 comma 2, punti *a.*, *c.*, *d.*

Articolo 12 - Concessione dell'area

1. La concessione dell'area è rilasciata dall'Amministrazione Comunale in base al provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria di partecipazione. La graduatoria è resa pubblica

tramite il sito *web* del Comune. Rimane salva la possibilità di tutti gli operatori interessati di fare istanza di revisione della graduatoria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento suddetto.

2. La concessione vale esclusivamente per la superficie indicata mentre l'autorizzazione è strettamente personale e riferita unicamente alla/e attrazione/i menzionata/e.

3. Durante il periodo di svolgimento del Parco, l'area destinata alla manifestazione non può essere utilizzata da carriaggi ed automezzi ad eccezione di quelli che, da carta di circolazione, risultino al servizio dell'attrazione (v. art. 19).

Articolo 13 - Criteri per l'assegnazione dell'area

1. L'assegnazione della concessione è effettuata in base ad apposita graduatoria degli aventi titolo, redatta con provvedimento dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

- a. anzianità di presenza maturata dall'anno 1973 per ogni singola attrazione;
- b. maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

2. Previa richiesta dell'interessato, da presentarsi nel termine perentorio del 31 gennaio e compatibilmente con gli spazi disponibili all'interno del Parco, a seguito di revoche o cessazioni, il titolare di un'attrazione inserita nell'apposita rendicontazione di cui all'art. 11 (c.d. "*Ripescaggio*") può essere inserito nell'elenco dei titolari. La precedenza nell'inserimento viene assegnata a chi ha conseguito un numero maggiore di presenze nelle precedenti edizioni del Parco come "*Ripescaggio*". A partire dall'anno di accettazione dell'istanza verranno maturati i punteggi come previsto al seguente articolo.

Articolo 14 - Approvazione graduatoria

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'apposita graduatoria, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i punteggi attribuiti ai titolari per ciascuna attrazione sono determinati come di seguito:

Tipologia	Punti assegnati
Per ogni anno di partecipazione dell'attrazione	10
Nel caso di sostituzione di attrazione con denominazione diversa (come da elenco Ministeriale per l'anno relativo alla sostituzione)	5
In caso di non partecipazione per causa di forza maggiore o stato di necessità debitamente comprovati	5
In caso di non partecipazione a causa di malattia debitamente comprovata da certificazione medica	5

2. Dopo due anni consecutivi che un titolare non fa domanda o non partecipa al Luna Park viene escluso dalla graduatoria, ad eccezione del caso in cui la mancata partecipazione sia debitamente documentata a mezzo istanza e derivi da:

- a. causa di forza maggiore o stato di necessità debitamente comprovati;
- b. grave malattia certificata del titolare, coniuge o figli;
- c. guasti o gravi danni subiti dall'attrazione, certificati da tecnico abilitato mediante perizia giurata.

3. La mancata partecipazione al Luna Park per 3 anni consecutivi, indipendentemente dai motivi adottati, comporta la perdita della titolarità e l'esclusione dal Parco.

4. Agli effetti della graduatoria dei soggetti titolari, in caso di parità di punteggio ed in relazione ad ogni singola attrazione, verrà data priorità al requisito dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese nella sezione piccoli imprenditori per attività dello spettacolo viaggiante.

5. Nel caso di subentro per atto *inter vivos* o *mortis causa* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 15 - Rinunce e subentri

1. L'esercente che, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 comma 3, debitamente documentato, intenda sospendere la partecipazione al Luna Park per l'anno di riferimento, è tenuto a comunicarlo all'ufficio competente entro e non oltre il 30 settembre tramite p.e.c. o consegna di attestazione alla rinuncia, al Protocollo Generale del Comune di Arezzo, pena l'esclusione alla partecipazione per l'anno successivo e la perdita di 10 punti nel punteggio acquisito dall'attrazione.
2. Se la rinuncia tardiva riguarda attrazioni della categoria "Ripescaggi" le stesse non potranno partecipare al ripescaggio per l'anno successivo.
3. La rinuncia tardiva, anche nei casi di assenza per forza maggiore o malattia, comporta la mancata restituzione della prima rata della cauzione.
4. Nel caso di una o più rinunce, saranno accolte le istanze degli esclusi, sulla base dei criteri elencati all'art. 13. Le attrazioni riammesse non devono avere caratteristiche simili a quelle già presenti nel Parco e le dimensioni devono essere compatibili con quelle dell'area a disposizione. La comunicazione dello scorrimento della graduatoria avviene a mezzo p.e.c. L'accettazione deve pervenire entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta riammissione e non oltre la data di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza.

Articolo 16 - Sostituzione dell'attrazione

1. Nel caso necessiti sostituire un'attrazione (nei casi diversi di cui all'art. 14 comma 2 lett. c.), la sostituzione deve essere ben evidenziata all'atto della presentazione della domanda e comunque prodotta entro il termine perentorio del 31 luglio e può essere concessa solo dopo 2 anni consecutivi di partecipazione al Parco.
2. Le attrazioni sostituite potranno essere posizionate nello spazio concesso per la precedente attrazione solo se corrispondono allo stesso settore, come indicato nell'art. 6 comma 2 del presente Regolamento. In caso di tipologie diverse, esse verranno posizionate nel nuovo settore di appartenenza compatibilmente con lo spazio ivi disponibile, capace di contenere le dimensioni dell'attrazione.
3. In ogni caso la sostituzione di una attrazione con altra con denominazione Ministeriale completamente diversa, non deve pregiudicare, per problemi di spazio, la partecipazione di altri concessionari aventi diritto e può, ad ogni modo, comportare un aumento di superficie o di

ingombro fino ad un massimo del 30% - 20% - 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni.

4. Fatti salvi i criteri sopra esposti, se un'istanza di sostituzione interessa due o più titolari e lo spazio non è sufficiente per soddisfare tutte le richieste, la precedenza nella sostituzione viene concessa all'attrazione presente da più tempo nel Parco.

5. Le richieste di sostituzione successive al 31 luglio sono respinte ad eccezione dei seguenti casi:

- a. sostituzione di un'attrazione con altra del tipo e caratteristiche uguali secondo le definizioni previste dal D.M. di cui all'art. 4 della legge 337/1968;
- b. impossibilità di disporre dell'attrazione per occorso sinistro o cause di forza maggiore accertati ed in entrambi i casi documentati mediante perizia giurata o fatturazione di riparazione del danno.

6. Nel caso in cui l'attrazione debba essere sostituita definitivamente, sono applicate le modalità di accertamento e procedure autorizzative stabilite dall'art. 13. A seguito della rinuncia definitiva, della precedente attrazione, i punteggi maturati dalla stessa saranno tutti attribuiti alla nuova.

7. Nel caso venga richiesta sostituzione con un'attrazione, ceduta temporaneamente in comodato d'uso da altro operatore, questa può essere ammessa previa applicazione delle modalità di accertamento e procedure autorizzative stabilite dall'art. 13, nonché presentazione di atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate. A tale attrazione, non essendo trasferita come subingresso, non viene riconosciuta alcuna anzianità di presenza.

8. L'attrazione sostituita, anche temporaneamente, deve garantire una presenza nel Parco di almeno due anni prima di poter essere nuovamente sostituita (salvo i casi previsti dall'art. 14 co. 2 del presente Regolamento). In tal caso, l'assenza giustificata, non è computabile ai fini dell'obbligatoria permanenza sopracitata.

9. Non è ammessa la sostituzione di "Giochi" definiti all'art. 1, comma 4 lettera e. con attrazioni.

Articolo 17 - Successione nell'esercizio e trasferimento

1. In caso di successione per decesso del titolare - *mortis causa* -, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella titolarità dell'attrazione e nell'organico del Parco purché, lo stesso, ottenga, inderogabilmente entro i 120 giorni successivi, la voltura a suo nome dell'atto di registrazione del codice identificativo delle attrazioni di cui era titolare il *de cuius*. In caso contrario vengono persi i punteggi acquisiti.

2. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, comprovato da atto notarile o scrittura privata registrata e dall'ottenimento della voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate, il nuovo gestore subentra nella posizione di graduatoria del cedente, acquisendone il punteggio maturato.

3. Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell'attrazione con le modalità di cui all'art. 16 solo dopo la partecipazione ad almeno due edizioni del Parco con l'attrazione acquistata.

Articolo 18 - Attività commerciali e di somministrazione

1. All'interno dell'area è previsto un solo posteggio per le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il padiglione dolciari e/o gastronomico è ubicato all'interno del Parco secondo le modalità dettagliate all'art. 13 del presente Regolamento.

3. Tale attività soggiace a tutte le norme del presente Regolamento, alle norme igienico/sanitarie, alla disciplina della Legge Regionale 62/2018 e successive modificazioni.

4. I titolari devono presentare domanda di partecipazione secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

5. Non può essere aumentata la dimensione del posteggio rispetto a quella autorizzata.

6. La presenza delle attività commerciali deve essere garantita per tutta la durata della manifestazione.

7. Per quanto riguarda le ipotesi di mancata partecipazione si rimanda a quanto stabilito dall'art. 15 del presente Regolamento.

8. Non è ammesso l'uso di impianti a *gas*.

Articolo 19 - Accesso e presenza caravan

1. All'atto della domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente presentato l'elenco dei componenti del nucleo familiare presenti stabilmente all'interno del Parco.

2. Ciascuna ditta autorizzata ha diritto alla sosta di un solo *caravan* abitativo del quale devono essere indicate le dimensioni di ingombro, ivi comprese l'estensione dei moduli estraibili, gli eventuali ganci di traino e le proiezioni di scale o verande la targa, e gli estremi del libretto di circolazione. Eventuali modifiche agli stessi devono essere comunicate entro il termine del 10 settembre.

3. Qualora dovesse residuare dello spazio nell'area di destinazione, questo sarà assegnato ai titolari di più attrazioni (esclusi accessori) sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda; in ogni caso sarà possibile assegnare un solo ulteriore *caravan* per istante.

In ogni caso i *caravan* abitativi devono essere intestati alla ditta esercente o all'intestatario della licenza o al coniuge.

4. La sistemazione delle abitazioni ha luogo nell'area adiacente all'area Luna Park adibita ad area di sosta per *camper*, come da Delibera di Giunta n. 519 del 10/10/2017 e con le modalità impartite dalla Polizia Municipale che, in base alle domande presentate, rilascia apposito contrassegno da esporre in modo ben visibile onde permettere i relativi controlli.

5. I *caravan* ad uso abitativo devono accedere e posizionarsi esclusivamente nelle piazzole loro assegnate. La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per il Luna Park e ai propri familiari o coadiuvanti nei limiti di cui al co. 2. È quindi vietato accedere e sostare nelle aree destinate ad accogliere le abitazioni con mezzi e strutture non preventivamente ed appositamente autorizzate, pena l'esclusione dal Parco per l'anno successivo. È, altresì, obbligatorio garantire una corsia di accesso e uscita dei mezzi di emergenza.

6. La gestione dell'area dove sono collocati i *caravan* abitativi deve ispirarsi alle norme di convivenza civile e rispettare la normativa vigente e i regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana.

7. L'area deve essere restituita nelle condizioni descritte nel verbale di consegna di cui all'art. 9 comma 3. Eventuali danneggiamenti saranno ripristinati trattenendo quanto necessario dal deposito cauzionale.

8. Gli allacci alle utenze necessarie sono a carico degli esercenti.

9. I veicoli destinati al trasporto delle attrezzature e/o delle attrazioni dovranno sostare nelle aree appositamente individuate dalla Polizia Municipale e secondo le modalità da essa impartite.

Articolo 20 - Obblighi dei concessionari

1. Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:

- a. Non occupare l'area destinata all'attività del Luna Park né l'area adibita ai *caravan* abitativi in tempi diversi da quelli previsti all'art. 5.
- b. Non smontare le attrazioni prima del termine obbligatorio di permanenza nel Parco.
- c. Non collocare altri *caravan* abitativi oltre quelli autorizzati.
- d. Non collocare i *caravan* abitativi e i veicoli in spazi non autorizzati.
- e. Provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio del Parco.

- f. Corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico e gli oneri di cui all'art. 10.
 - g. Non aumentare le dimensioni delle attrazioni rispetto a quelle autorizzate.
 - h. Rispettare gli spazi assegnati.
 - i. Presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti che scadono durante la permanenza nel Parco.
 - j. Non impiegare nella gestione dell'attrazione conduttori diversi da quelli preventivamente comunicati.
 - k. Provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata dalle attrazioni, dai carriaggi e dalle carovane abitative nel rispetto del decoro dell'area stessa.
 - l. Al termine dell'occupazione, lasciare l'area libera da rifiuti e ingombri vari. In caso di inadempienza, oltre alla sanzione prevista, le spese sostenute per la pulizia dell'area saranno trattenute dal deposito cauzionale.
 - m. Moderare e contenere l'uso degli apparecchi sonori nonché evitare il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni.
 - n. Durante l'orario di apertura del Parco le attrazioni dovranno essere completamente illuminate e sempre pronte ad essere fruite dall'utenza.
 - o. Rispettare l'orario dell'attività stabilito con apposita Ordinanza Sindacale.
2. Gli esercenti sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni previste da leggi e regolamenti e che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire mediante emissione di apposita Ordinanza.

Articolo 21 - Commissione organizzativa

1. Al fine di agevolare i rapporti con l'Amministrazione, viene costituito un comitato esercenti il Luna Park composto da 3 membri, designato con la votazione di almeno il 60% dei titolari. Risultano eletti gli operatori che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
2. Le designazioni sono effettuate ogni anno e devono essere comunicate all'ufficio competente entro il 31 gennaio, data di restituzione dell'area all'Amministrazione Comunale. La mancata comunicazione nella data prevista comporta la non convocazione della riunione consultiva di cui al successivo comma 5.
3. La commissione ha natura consultiva.
4. I compiti del comitato sono:
 - a. rappresentare i partecipanti del Parco e farsi portavoce di eventuali istanze.

- b. mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale.
 - c. garantire il buon funzionamento del Parco e dirimere eventuali controversie tra gli esercenti le attrazioni.
 - d. al termine del periodo di permanenza del Parco, verificare l'avvenuta pulizia finale delle aree occupate sia dalle attrazioni che dalle abitazioni mobili.
5. L'Amministrazione Comunale convoca, ogni anno, una riunione consultiva con la Commissione Organizzativa, almeno trenta giorni prima l'apertura del Parco, per l'esame preliminare delle questioni generali concernenti l'organizzazione e la gestione del Luna Park.

Articolo 22 - Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7 *bis* del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16/01/2003 n. 3.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera *a*. del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 250,00 euro con l'obbligo di rimozione delle attrazioni e dei caravan abitativi.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera *b*. del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 300,00 euro e alla sanzione accessoria della non partecipazione al Parco per l'anno successivo e la perdita di 10 punti.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettere *e*. ed *f*. del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 300,00 euro.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera *g*. del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 25,00 a 500,00 euro.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettere *i*. e *j*. del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 250,00 euro ed alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera *k*. del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 300,00 euro ed alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo dei documenti scaduti.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera *l.* del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 300,00 euro ed alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettere *m., n.* del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 80,00 a 500,00 euro. In caso di recidiva specifica dell'inosservanza dell'orario di esercizio, i limiti edittali della sanzione pecuniaria sono raddoppiati, con perdita di 5 punti nel punteggio acquisito. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a tre giorni.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera *o.* del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 300,00 euro.

11. Per ogni altra violazione al presente titolo non specificamente sanzionata dai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

12. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge specifiche, le summenzionate sanzioni sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di quelle previste per legge.

TITOLO III - INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Articolo 23 - Individuazione aree per singole attrazioni per bambini

1. Su tutto il territorio del Comune di Arezzo, per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni destinate ad una utenza di bambini (come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto Interministeriale 23/4/69 e s.m.i.) il suolo pubblico è concesso nelle aree individuate dalla Giunta, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi nel tavolo tecnico, di cui all'art. 4 comma 6 del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone e acquisto, laddove necessario, il parere della Soprintendenza per i beni A.A.A.S. di cui al d.lgs. 42/2004 e s.m.i.
2. Le aree si distinguono per attività permanenti concesse per una durata fino a 3 anni e temporanee concesse per 3 anni nei periodi e per i luoghi individuati dalla Giunta Comunale e nei bandi predisposti a tal fine.
3. Nella zona A di R.P.U. non possono essere installate attrazioni definite "Gonfiabili" ad eccezione che le stesse siano inserite in iniziative ed eventi organizzati e/o promossi dall'Amministrazione Comunale. In tale aree il suolo pubblico sarà concesso esclusivamente a "Giostre storiche" o di particolare pregio, secondo il calendario determinato dalla Giunta ed esplicitato negli appositi bandi.
4. Durante il periodo di concessione non è prevista un'area destinata alla collocazione di *caravan* abitativi.
5. I carriaggi devono essere posizionati in aree appositamente individuate dalla Polizia Municipale.

Articolo 24 - Modalità di assegnazione delle postazioni per singole attrazioni per bambini

1. Le aree individuate dalla Giunta Comunale sia per attività permanenti che temporanee, sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivata con apposito bando. Le graduatorie del bando sono predisposte sulla base dei criteri di priorità stabiliti nel bando stesso, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il bando può prevedere, quale requisito di partecipazione per specifiche località, la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura/chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale. In tali fattispecie la concessione di suolo pubblico, di cui all'articolo precedente, è condizionata alla preventiva sottoscrizione della stessa.

3. Le aree sono concesse, per la durata ed i luoghi stabiliti nei singoli bandi di assegnazione, a chi avrà acquisito maggior punteggio sulla base dei criteri contenuti nel bando.

Articolo 25 - Obblighi dei concessionari

1. Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:

- a. l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente tre giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti;
- b. l'atto di concessione e la licenza di esercizio sono sempre esigibili dalle autorità preposte al controllo, unitamente ad un documento di identità;
- c. non può essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione;
- d. il titolare deve esercitare esclusivamente nella località, ubicazione e spazio assegnato;
- e. il concessionario deve esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di autorizzazione/concessione;
- f. lo spazio assegnato non può essere sub-concesso ad altra persona;
- g. l'operatore deve rispettare la convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale;
- h. ciascun gestore deve obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione;
- i. ciascun gestore deve obbligatoriamente provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata;
- j. ciascun gestore deve moderare e contenere l'uso degli apparecchi sonori nonché evitare il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni.
- k. l'operatore deve rispettare l'orario dell'attività stabilito nell'autorizzazione rilasciata.
- l. l'operatore deve presentare, agli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni, i documenti in scadenza durante il periodo di permanenza.

2. Gli esercenti sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni previste da leggi e regolamenti e che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire mediante emissione di Ordinanza

3. L'Amministrazione Comunale può sospendere o revocare, per motivi di pubblico interesse, la concessione in ogni momento, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo, a qualsiasi titolo anche per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dalla ASL e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

Articolo 26 - Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7 *bis* del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della legge 16/01/2003 n. 3.

2. Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 25 saranno comminate le seguenti sanzioni:

a. Art. 25 lettere *a., c., i., l.*: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di 250,00 euro.

b. Art. 25 lettera *b.*: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di 50,00 euro.

c. Art. 25 lettera *e.*: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di 300,00 euro e sanzione accessoria della sospensione della concessione per l'intero periodo richiesto.

d. Art. 25 lettera *f.*: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di 250,00 euro e sanzione accessoria della esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale.

e. Art. 25 lettere *d., g., h.*: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di 300,00 euro e sanzione accessoria esclusione dalla concessione per due anni su tutto il territorio comunale.

TITOLO IV- CIRCHI EQUESTRI

Articolo 27 - Disposizioni generali

1. L'attività del circo è fissata da un solo provvedimento di concessione all'anno tassativamente individuato nel periodo dal 1 febbraio al secondo fine settimana di marzo, nel rispetto delle norme CITES e del Regolamento Comunale per la tutela degli animali.
2. La concessione e l'autorizzazione temporanea per le attività circensi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale per la durata massima di 3 fine settimana, compresi il montaggio e lo smontaggio delle strutture, nell'area individuata all'art. 2 comma 2 del Regolamento.
3. In aree private non viene concessa nessuna autorizzazione per attività circense.
4. Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 28 - Domande

1. Per ottenere la concessione di suolo pubblico il titolare deve presentare istanza redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modello presente sul sito *web* dell'Amministrazione Comunale e inviata secondo le modalità ivi previste.
2. La domanda deve essere corredata da copia del pagamento di due marche da bollo e dei diritti di istruttoria, effettuata mediante procedura on-line sul sito '*PagoPA*', nel periodo tra l'1 agosto e l'1 settembre dell'anno precedente la data di inizio della manifestazione. Detti importi sono quantificati nell'apposita Delibera Generale di Giunta Comunale sui servizi a domanda individuale e comunicati nella modulistica della domanda.
3. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa.
4. Il Comune provvede all'assegnazione dell'area in base alla graduatoria formata per ogni singolo periodo.

La graduatoria è determinata tenendo conto in via prioritaria dei seguenti criteri:

- a. circo che non utilizza animali a scopo di spettacolo;
- b. circo che manca da più tempo nel territorio del Comune;
- c. maggior numero di posti destinati agli spettatori;

Qualora non sia stato possibile determinare una graduatoria con i criteri sopra esposti si procede mediante sorteggio; sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva di escludere i complessi circensi che non ritenga adeguati all'importanza della piazza ovvero che abbiano commesso irregolarità o infrazioni in occasione delle precedenti concessioni rilasciate da questa Amministrazione.

6. La graduatoria è comunicata agli interessati, tramite p.e.c., trenta giorni dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

7. Entro 7 giorni dal ricevimento di tale comunicazione il richiedente, assegnatario della concessione, deve comunicare via p.e.c. l'accettazione o la rinuncia. La mancata risposta entro tale termine è considerata rinuncia del plateatico ed il Comune interpella, nell'ordine, le imprese classificate in graduatoria.

8. Il richiedente entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione deve esibire documentazione attestante l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale, il cui importo è stabilito nell'apposita Delibera Generale di Giunta Comunale sui servizi a domanda individuale. Il mancato pagamento del sopra menzionato deposito equivale alla rinuncia del plateatico.

9. Nel caso in cui il concessionario rinunci al plateatico dopo l'accettazione, senza giustificati motivi, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato nelle casse comunali e il concessionario sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31 comma 2.

10. In caso di rinuncia del concessionario, l'Amministrazione Comunale, con la stessa procedura di cui al comma 3, potrà concedere l'area ad altra ditta circense richiedente.

Articolo 29 - Utilizzo di animali in spettacoli circensi

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

2. Nell'ambito del Comune di Arezzo, le attività dei complessi circensi sono altresì disciplinate nel Regolamento Comunale per la tutela degli animali, per assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, detenzione e utilizzo.

3. Al momento della verifica della Commissione di Vigilanza l'accertamento della presenza di animali delle specie indicate nell'art. 33 Regolamento Tutela Animali comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, l'allontanamento del circo dal territorio comunale e la non ammissibilità di richiesta di occupazione di suolo pubblico per i successivi 20 anni.

4. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta, corredato da un documento che attesti l'avvenuta visita agli animali e ne certifichi lo stato di buona salute, rilasciato dal Servizio Veterinario ASL competente, come da normativa vigente.

Articolo 30 - Obblighi dei concessionari

1. Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:
 - a. non occupare l'area prima del giorno richiesto;
 - b. consegnare l'area occupata entro il termine concesso dall'Amministrazione Comunale;
 - c. gestire personalmente l'attività circense: il titolare dell'autorizzazione potrà comunque avvalersi della assistenza di familiari o collaboratori che ne abbiano titolo, preventivamente generalizzati nella domanda di autorizzazione;
 - d. la pubblicità è consentita solo con il nome con cui il circo viene iscritto al Registro delle Imprese, dietro ottenimento della relativa autorizzazione e dimostrazione dell'avvenuto pagamento, mediante presentazione della copia dello stesso
 - e. comunicare il giorno esatto in cui la commissione di vigilanza potrà effettuare il sopralluogo, al fine della verifica delle condizioni di sicurezza dell'area;
 - f. provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività;
 - g. presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti in scadenza durante la permanenza nel parco;
 - h. provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata prospiciente le strutture di pertinenza ed alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Provvedere, inoltre, giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi;
 - i. al termine dell'occupazione, lasciare l'area libera da rifiuti e ingombri vari. In caso di inadempienza le spese sostenute per la pulizia dell'area saranno trattenute dal deposito cauzionale;
 - j. provvedere alla rimozione dei cartelli pubblicitari entro il giorno di scadenza dell'atto di concessione;
 - k. dopo il ritiro dell'autorizzazione è vietato introdurre animali non presenti nell'elenco autorizzato;
 - l. non consentire la visita agli animali al seguito dell'attività sia durante gli intervalli degli spettacoli sia in altri orari;

m. rispettare i regolamenti vigenti in materia di tutela degli animali, occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico, smaltimento rifiuti e quello di Polizia Urbana.

Articolo 31 - Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773 del 18/06/1931) e regolamento di esecuzione, da leggi specifiche in materia e salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente titolo sono applicate ai sensi dell'articolo 7 *bis* del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16/01/2003 n. 3.
2. Chiunque rinuncia al plateatico dopo l'accoglimento della domanda senza giustificati motivi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di 250,00 euro ed alla sanzione accessoria dell'esclusione dalla partecipazione per l'anno successivo.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 lettera *b.* del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di 250,00 euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 lettera *c.* del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di 300,00 euro e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 lettera *d.* del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di 300,00 euro e alla sanzione accessoria della rimozione dei cartelli pubblicitari.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 lettera *g.* del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di 300,00 euro e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo dei documenti scaduti.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art 30 lettera *h., i., j., l.* del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 euro.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 lettera *k.* del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari a 500,00 euro, alla sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione nonché alla esclusione dalla partecipazione per i successivi 5 anni. Non sarà comunque autorizzato, successivamente ai 5 anni, se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

9. Per ogni altra violazione al presente titolo non specificamente sanzionata dai commi precedenti è si applica sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

10. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge specifiche, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.

Articolo 32 - Sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere o revocare la concessione per il mancato rispetto delle prescrizioni presenti nel titolo autorizzativo nonché per motivi di pubblico interesse, in ogni momento, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla ASL e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale abbia ritenuto opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

TITOLO V

TEATRI VIAGGIANTI- ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE- BALLI A PALCHETTO

Articolo 33 - Disposizioni generali

1. Sono definite attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/68 n. 337.

Articolo 34 - Concessioni aree

1. La concessione delle aree per l'attività di cui al precedente articolo è rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68, ed è subordinata al pagamento degli oneri previsti da Leggi e/o Regolamenti vigenti; è fatto salvo, comunque, il divieto di esercitare in spazio privato.

2. L'area, individuata con delibera di Giunta Comunale come spazio disponibile per attività dello spettacolo viaggiante, in ottemperanza ai dettati della legge 337 del 18/03/1968, è assegnabile subordinatamente alla non presenza di richieste di plateatico da parte di circhi e qualora non sia necessaria la sistemazione di *caravan* abitativi nell'aerea adiacente. L'Amministrazione Comunale si riserva, a seconda delle esigenze, la facoltà di valutare l'assegnazione di aree diverse da quelle del comma precedente, da destinare a tale tipologia di attrazioni.

3. I carriaggi devono essere posizionati in aree appositamente individuate dalla Polizia Municipale.

4. L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di teatri viaggianti, esibizioni di moto e auto acrobatiche e di balli a palchetto, sono determinati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 35 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di teatri viaggianti, esibizione di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, devono essere redatte in bollo secondo il modulo predisposto dall'Ufficio, inviate via p.e.c. e presentate nel periodo compreso nei 90 giorni prima dell'inizio della richiesta occupazione.

Nella domanda i richiedenti devono indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:

- a. complete generalità;

- b. residenza;
 - c. codice fiscale;
 - d. periodo ed area per i quali viene richiesta la concessione, compreso il periodo di montaggio e smontaggio delle strutture;
 - e. presenza e numero di *caravan* abitativi;
 - f. la planimetria dell'area richiesta in metri quadri con indicati, oltre le strutture, i carriaggi e i *caravan* abitativi.
2. La domanda deve inoltre contenere, a pena di esclusione:
- a. dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo;
 - b. dichiarazione del possesso dell'autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione su tutto il territorio nazionale delle strutture previste alle sezioni II, III e V dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337;
 - c. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

Articolo 36 - Assegnazione della postazione

1. Qualora venissero presentate più domande per la stessa località e per lo stesso periodo, sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda.

Articolo 37 - Istruttoria delle domande - rinunce - subentri

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione Comunale comunica all'interessato tramite p.e.c. l'esito dell'istanza. In caso di accoglimento l'interessato deve comunicare tramite p.e.c., entro e non oltre 7 giorni, l'accettazione o la rinuncia al plateatico, pena l'archiviazione della stessa e la sospensione del titolare per 2 anni da concessioni di suolo pubblico nel territorio comunale per l'esercizio delle sue attività.
2. In caso di accettazione del plateatico l'istante deve far pervenire, all'ufficio titolare del rilascio dell'autorizzazione, l'attestazione di versamento del deposito cauzionale, come quantificato nella Delibera di Giunta Comunale sui servizi a domanda individuale.

Articolo 38 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Il concessionario deve provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.

2. L'atto di concessione e la licenza di esercizio devono essere sempre tenuti a disposizione degli organi di controllo.
3. Il titolare deve esercitare esclusivamente nella località e nello spazio assegnato.
4. Il concessionario deve esercitare esclusivamente con la struttura per la quale è stato rilasciato il certificato di assegnazione del codice identificativo indicato nell'istanza o allegato alla stessa.
5. Lo spazio assegnato non può essere sub-concesso ad altro soggetto.

Articolo 39 - Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773 del 18/06/1931), dal Regolamento di esecuzione e dalle leggi specifiche in materia e salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente titolo sono applicate ai sensi dell'articolo 7bis del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'articolo 16 della legge 16/01/2003 n. 3.
2. chiunque viola le disposizioni previste all'art. 38 soggiace alla sanzione pecuniaria di 250,00 euro.
3. Per ogni altra violazione al presente Titolo non specificata nei commi precedenti si è soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro.

Articolo 40 - Sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, anche per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale impartisce di volta in volta nell'atto di concessione.

TITOLO VI- ARTISTI DI STRADA

Articolo 41 - Disposizioni generali

1. Il presente Titolo, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica, disciplina l'insieme delle disposizioni volte alla promozione ed alla valorizzazione della cultura e della libertà artistica, salvaguardando, al contempo, la serena e civile convivenza nel territorio comunale.
2. L'attività di artista di strada non è soggetta ad autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. e rimane altresì esclusa dal campo di applicazione del D.M. 08/05/2007 e s.m. *“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”*.
3. L'artista di strada che intenda esibirsi sul territorio comunale deve presentare, su apposito modello, ai sensi del vigente *“Regolamento di Polizia Urbana”*, una comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
4. L'esibizione dell'artista di strada deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e della normativa che regola il diritto di autore.
5. Le arti in strada vengono svolte limitatamente allo spazio ed al tempo strettamente necessari all'esercizio dell'attività artistica rispettando:
 - a. le norme relative all'inquinamento acustico ed ambientale;
 - b. la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c. il libero accesso agli immobili pubblici e privati, agli esercizi commerciali e garantendo la visibilità delle vetrine;
 - d. la pulizia e decoro del suolo, la sicurezza delle infrastrutture e degli arredi presenti.
6. Le attività di cui al precedente comma si svolgono:
 - a. senza richiede il pagamento di biglietto né di un corrispettivo predeterminato per l'esibizione o per altre attività accessorie; è consentita esclusivamente la possibilità di ottenere libere offerte da parte degli spettatori. Nell'esercizio di attività estemporanee di prestazioni a carattere artistico-espressivo (pittore, scultore e ritrattista) è ammessa l'esposizione e la commercializzazione dietro richiesta di uno specifico corrispettivo;
 - b. senza esercitare il commercio ambulante;
 - c. nel rispetto del riposo e della quiete pubblica, in particolare le emissioni acustiche e sonore non sono ammesse nelle immediate vicinanze di luoghi di culto, scuole di ogni ordine e grado, università ed ospedali. È consentito esclusivamente l'uso di piccoli amplificatori alimentati a

batteria, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed ambientale.

7. Gli artisti di strada sono responsabili di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla loro esibizione.

8. L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada, nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

TITOLO VII- NORME FINALI

Articolo 42 - Attività di vigilanza

1. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento è la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

2. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio atto, può attribuire a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e/o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.

3. Gli agenti della Polizia Municipale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile ai fini dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Articolo 43 - Norma residuale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme previste per gli spettacoli viaggianti nonché le norme previste dagli altri regolamenti comunali.

Articolo 44 - Norme finali

1. Eventuali richieste per fattispecie non previste dal presente Regolamento saranno esaminate di volta in volta da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Viene abrogato il vigente Regolamento sullo Spettacolo Viaggiante approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.01.2018